

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 4-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE LEDDI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**MARCELLO DELL'UTRI**

**procedimento civile n. 12716/04 R.G. pendente presso il Tribunale di Palermo**

**Trasmessa dal Tribunale di Palermo**  
**il 1° marzo 2007**

---

**Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2009**

---

ONOREVOLI SENATORI. – In data 1° marzo 2007 il Tribunale di Palermo – III sezione civile ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 12716/04 R.G., nel quale è convenuto il senatore Marcello Dell’Utri, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l’ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all’esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

\* \* \*

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l’esame della richiesta (Doc. IV-ter, n. 6) – deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 19 marzo 2007 e annunciata in Assemblea il 20 marzo 2007 – senza concluderlo, nella seduta del 4 dicembre 2007.

Nella XVI legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del senatore Dell’Utri è stata mantenuta all’ordine del giorno e poi nuovamente deferita all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 29 aprile e del 29 maggio 2008) il 29 maggio 2008 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 10 giugno, dell’8 e del 22 luglio 2008.

Nel procedimento in questione, instaurato dall’*ex* senatore Vincenzo Garraffa con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2004, si lamentava la natura fortemente denigratoria delle dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Dell’Utri alla notizia della sua condanna a due anni di reclusione per tentata

estorsione in danno dello stesso Vincenzo Garraffa. In particolare, nell’atto di citazione si segnalava la seguente frase: «*Esprimo sorpresa e delusione per come è stata affermata la mia responsabilità per un fatto che non è mai esistito e che è frutto solo delle fantasie di un millantatore*» (così sui quotidiani «Giornale di Sicilia», «La Repubblica», «Corriere della Sera», «La Stampa» in data 28 aprile 2004, e sul sito Internet de «La Sicilia» in data 27 aprile 2004), ritenendo che le predette dichiarazioni del senatore Dell’Utri fossero suscettibili di configurare il reato di diffamazione a mezzo stampa e chiedendo pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali ed esistenziali da liquidarsi in non meno di euro 80.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione dalla data dell’illecito.

Il senatore Dell’Utri ha eccepito la sussistenza dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, essendo egli all’epoca dei fatti membro del Parlamento e considerato che le dichiarazioni *de quibus* costituivano la riproposizione di quanto dallo stesso Dell’Utri già affermato nella propria memoria presentata in data 6 aprile 1999 alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, nonché nel proprio intervento dinanzi al *plenum* di tale Assemblea in data 13 aprile 1999, nel corso dell’esame della domanda di autorizzazione all’esecuzione a suo carico di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento penale n. 5162/98 RG GIP.

Nel corso dell’udienza preliminare del 22 gennaio 2007 il giudice dottor Fabio Di Pisa del Tribunale di Palermo – III sezione civile, ritenendo di non accogliere l’ecce-

zione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta dal difensore del senatore Dell'Utri, disponeva, per quest'ultimo, la sospensione del giudizio nonché, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato, ai fini delle deliberazioni di competenza di questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Nella memoria depositata in data 7 luglio 2008 presso la segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, il senatore Dell'Utri ha ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice remittente, le espressioni utilizzate nei confronti di Vincenzo Garraffa sono strettamente connesse e conseguenti sia al citato dibattito parlamentare avvenuto il 13 aprile 1999 presso la Camera dei deputati, sia a quanto già affermato nella memoria depositata in data 6 aprile 1999 presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati.

Nella prima memoria del 1999, in particolare, l'episodio della tentata estorsione veniva definito, senza mezzi termini, come frutto di «*accuse calunniose*» e il Garraffa indicato come soggetto decisamente inaffidabile, alla luce proprio dei rapporti amicali che aveva con personaggi in odore di mafia.

In quella sede, proprio a dimostrazione del *fumus persecutionis*, il senatore Dell'Utri si lamentava della circostanza che i magistrati palermitani avevano omesso ogni attività volta ad accertare la effettiva personalità del Garraffa alla luce non solo dei preoccupanti rapporti del medesimo con soggetti facenti parte della criminalità organizzata e dei comportamenti dallo stesso tenuti durante la campagna elettorale che lo portò al mandato senatoriale, ma soprattutto alla luce delle contraddittorie, interessate e mistificatorie dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria. In particolare il senatore Dell'Utri ebbe ad af-

fermare che «*risultano allora totalmente inattendibili, alla luce della dimostrata familiarità, le dichiarazioni tese ad affermare una fantomatica condotta intimidatoria e minacciosa da parte di persone, invece, intensamente legate al Garraffa da rapporti di amicizia risalenti quantomeno, alla fine degli anni '80. Ma l'inaffidabilità del Garraffa sarebbe stata agevolmente riscontrata ove fosse stata ricostruita nella sua reale consistenza la personalità del soggetto. Di certo, la Procura di Palermo, all'atto della richiesta di misura cautelare ai miei danni, non poteva non conoscere la condanna subita dal Garraffa il 13.2.98 dal Tribunale Penale di Catania (all. 2) per il reato di concorso di diffamazione a mezzo stampa aggravato ai danni del Dr. Gabriele D'Ali, all'epoca candidato alla carica di Sindaco di Trapani e appartenente ad uno schieramento politico contrapposto (M.S.I. mentre il Garraffa era del PRI). Dal testo della sentenza emerge che il Garraffa, pur di colpire il suo avversario politico D'Ali, prima della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, non aveva esitato a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Trapani contro lo stesso e altri dipendenti del Banco di Sicilia per il delitto di abuso di ufficio, dando origine ad un procedimento penale conclusosi con una sentenza in data 25.11.95 di proscioglimento degli imputati, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con decisione del 17.7.96, entrambe con la formula 'perché il fatto non sussiste', che ben palesa l'indole del personaggio*».

Durante la discussione parlamentare tenuta nella seduta della Camera dei deputati del 13 aprile 1999, l'allora deputato Dell'Utri interveniva poi personalmente precisando, in relazione alla vicenda che «*il Signor Virga, che sarebbe la persona da me incaricata di compiere l'estorsione, poi non più riuscita, nei confronti del dott. Garraffa, non era da me conosciuto; non so chi sia, non lo raffiguro neppure fisicamente. Sol tanto a seguito delle indagini della Procura*

*si è scoperto che il Signor Virga era – ed è – un amico, un sodale, un compagno d'affari dello stesso Signor Garraffa che, a distanza di anni, denuncia una tentata estorsione al solo scopo di difendere se stesso» ed aggiungendo «una fantomatica minaccia che avrei dato l'incarico di fare a quel Virga che è poi risultato essere – come ho detto – amico e socio d'affari con il minacciato, mi chiedo, e vi chiedo anzitutto, di riflettere su quali possano essere stati i motivi che l'hanno fatta emergere a distanza di sette o otto anni. La tentata estorsione per la quale sono stato accusato non esiste perché non avevo nessun interesse a farla e non esiste perché non è stata mai neppure tentata. E' stata tentata solo dalla fantasia di una persona. E' vero, come è stato qui detto, che abbiamo già fatto il processo al Signor Garraffa ma egli è stato già condannato, appena un anno fa, dal tribunale di Catania, per il reato di diffamazione: questa è una notizia che non posso non dare.»*

La Camera dei deputati allora accolse la proposta della Giunta, rigettando l'autorizzazione alla richiesta di arresto formulata dal giudice di Palermo.

La memoria da ultimo depositata dal senatore Dell'Utri sottolinea poi che altre volte la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ebbe ad occuparsi delle dichiarazioni rese dal senatore Dell'Utri a organi di stampa per affermarne l'insindacabilità, in quanto connesse con il richiamato provvedimento parlamentare relativo alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari di Palermo. Le delibere in cui è stato espresso il giudizio di insindacabilità dalla Camera dei deputati (sedute del 21 marzo 2000, 9 febbraio e 12 aprile 2005), sono state poi recepite dalle sentenze della Corte costituzionale n. 223 del 2005 e n. 13 del 2007, nonché dalla sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 35 del 29 gennaio 2008.

Tali sentenze hanno concordemente definito, come attività parlamentare, le dichiarazioni rese dal senatore Dell'Utri nelle circostanze di cui sopra, ricollegandole «*alla pendenza del procedimento parlamentare scaturito dalla richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza del 5 marzo 1999, con cui il Gip del Tribunale di Palermo [...] aveva disposto la custodia cautelare dell'on. Dell'Utri*» ed escludendo che le dichiarazioni miranti a sottolineare il *fumus persecutionis* potessero considerarsi «*un'iniziativa autonoma e personale del parlamentare*».

Per questi motivi, secondo il senatore interessato, l'operatività del principio di insindacabilità non potrebbe che essere nuovamente richiamata e avanzata anche in relazione al procedimento civile di cui alla richiesta del Tribunale civile di Palermo del 1° marzo 2007.

\* \* \*

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è definitivamente orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche (si vedano in tal senso le sentenze della Corte Costituzionale n. 10 del

2000, n. 11 del 2000, n. 52 del 2002, n. 207 del 2002, n. 294 del 2002, n. 219 del 2003, n. 120 del 2004, n. 347 del 2004, n. 348 del 2004, n. 28 del 2005, n. 146 del 2005, n. 164 del 2005, n. 176 del 2005, n. 193 del 2005, n. 235 del 2005, n. 249 del 2006, n. 286 del 2006, n. 314 del 2006, n. 315 del 2006, n. 317 del 2006, n. 329 del 2006, n. 331 del 2006, n. 335 del 2006, n. 371 del 2006, n. 373 del 2006, n. 392 del 2006, n. 416 del 2006, n. 452 del 2006, n. 53 del 2007, n. 96 del 2007, n. 97 del 2007, n. 151 del 2007, n. 166 del 2007, n. 271 del 2007, n. 342 del 2007, n. 388 del 2007, n. 28 del 2008 e n. 135 del 2008). L'esposizione che precede rende già di per sé evidente come le dichiarazioni rese dal senatore Dell'Utri in data 27 e 28 aprile 2004 debbano ritenersi sostanzialmente riprodotte del contenuto di dichiarazioni rese dallo stesso senatore nell'ambito del procedimento parlamentare concernente la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza del 5 marzo 1999, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti dell'allora deputato Dell'Utri, e ciò con specifico riferimento alla già citata memoria del 6 aprile 1999 e alle dichiarazioni rese nel corso della discussione presso la Ca-

mera dei deputati il 13 aprile 1999. Le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal senatore Dell'Utri il 27 e il 28 aprile 2004, a seguito della notizia della sua condanna in primo grado da parte del Tribunale di Milano a due anni di reclusione, si inseriscono pertanto in una più ampia vicenda unitaria relativa ai fatti cui si è in precedenza fatto riferimento e appaiono, sotto il profilo contenutistico, sostanzialmente coincidenti con quelle rese dall'allora deputato Dell'Utri nell'esercizio di facoltà allo stesso spettanti nella sua veste di parlamentare. La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Dell'Utri debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Dell'Utri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LEDDI, *relatore*





